# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ———

# 10° COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

# 23º Resoconto stenografico

# SEDUTA DI MARTEDÌ 14 MARZO 1995

(Pomeridiana)

# Presidenza del presidente CARPI

## INDICE

## Disegni di legge in sede redigente

(359) CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità. (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento), rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1º marzo 1995

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

PRESIDENTE ...... Pag. 2, 3, 4 e passim BACCARINI (PPI) ....... 12, 18, 19 e passim

BAGNOLI (Progr. Feder.), relatore alla Com-
missione Pag. 3, 4, 5 e passim
BALDELLI (Lab. Soc. Progr.)
Bergonzi (Rif. Com. Progr.) 4, 11, 12 e passim
CLO, ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con
l'estero
DEBENEDETTI (Sinistra Dem.). 6, 8, 18 e passim
DEMASI (AN)
FERRARI Karl (Misto-SVP)
LARIZZA (Progr. Feder.) 6, 12
LOMBARDI CERRI (Lega Nord)
PONTONE (AN)
TURINI (AN)

I lavori hanno inizio alle ore 15.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(359) CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità. (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento), rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1º marzo 1995

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 359.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. Informo che sono stati ritirati gli emendamenti 7.5, 8.9, 8.10, 8.5, 11.3, 11.0.1, 13.0.1/3, 13.0.2/1.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, di cui ho dato lettura nella seduta antimeridiana dell'8 marzo.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 7.7, di cui do lettura:

Al comma 1, sostituire la parola: «L'Autorità» con le seguenti: «Ogni Autorità».

7.7 IL RELATORE

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal relatore.

#### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, di cui do lettura nel nuovo testo:

Al comma 2, sostituire le parole: «per la Banca d'Italia» con le altre: «dal Ministro per la funzione pubblica».

7.4 Salvato, Bergonzi, Caponi, Marchetti,
Dionisi

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi, prima della votazione, sugli emendamenti 7.2, 7.1 e 7.3. Do lettura dell'emendamento 7.2 nel nuovo testo:

Al comma 2, sostituire le parole: «per la Banca d'Italia» con le altre: «per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

7.2 IL GOVERNO

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.1 e 7.3.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal Governo.

## È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Baldelli.

# È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal Governo.

## È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

## È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti di cui ho dato lettura nella seduta antimeridiana dell'8 marzo.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi, prima della votazione, sull'emendamento 8.11.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Debenedetti.

## È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 8.1.

23° Resoconto Sten. (14 marzo 1995)

BERGONZI. Signor Presidente, ho sottoscritto l'emendamento perchè si colloca nella logica dell'emendamento 8.6, mirante a limitare il personale disponibile per le Autorità. Ho già avuto modo di sottolineare durante l'illustrazione degli emendamenti come il personale di ogni Autorità possa arrivare fino a 120 unità e ritengo che a questo debba essere posto un limite ragionevole; penso infatti che le Autorità non debbano avere esuberi di personale, perchè rischierebbero di diventare un organismo troppo burocratizzato.

Condivido quindi gli obiettivi dell'emendamento presentato dalla collega Baldelli, nel quale si precisa che il personale assunto non può superare le 80 unità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Bergonzi.

## Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.9 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.6.

BERGONZI. Questo emendamento va nello stesso senso del precedente, come ho detto poc'anzi, in quanto propone di ridurre le 80 unità previste a 40 unità. Naturalmente a queste si aggiunge altro personale che l'Autorità può assumere, ma non ricordo con esattezza numeri e percentuali al riguardo. Complessivamente, con la riduzione da 80 a 40 unità e con l'aggiunta delle altre di cui ho detto, si arriverebbe ad un corpo di dipendenti composto dalle 70 alle 80 unità complessive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

## Non è approvato.

Invito il relatore a pronunziarsi, prima della votazione, sugli emendamenti 8.3 e 8.4 nelle nuove formulazioni di cui do lettura:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione alle attribuzioni ad essa conferita».

8.3 IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza».

8.4 IL GOVERNO

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal Governo.

# È approvato.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal Governo.

# È approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.10 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.20, di cui do lettura:

Al comma 3, sostituire la parola: «L'Autorità» con le seguenti: «Ciascuna Autorità».

8.20 IL RELATORE

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.20, presentato dal relatore.

## È approvato.

Metto ai votì l'emendamento 8.7, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

## Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

## Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in votazione.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Baldelli.

# È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

# È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

DEMASI. Vorrei aggiungere la mia firma a quella del senatore Curto in calce all'emendamento 8.0.1 per consentire il passaggio alla votazione dello stesso, che ritengo importante.

TURINI. Intendo sottoscrivere l'emendamento 8.0.1.

PONTONE. Aggiungo anch'io la mia firma.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il Governo aveva espresso parere negativo sull'emendamento in votazione, ma ora si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.1 andrebbe riformulato, perchè su di esso pendono il parere contrario espresso dalla 1º Commissione e di nulla-osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla 5º Commissione permanente.

DEBENEDETTI. Mi dichiaro contrario all'approvazione dell'emendamento.

LARIZZA. A titolo personale, mi esprimo in senso favorevole all'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

## Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9 e del relativo emendamento di cui ho dato lettura nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Poichè non sono stati formalizzati altri emendamenti oltre al 9.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 9.

# È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti di cui ho dato lettura nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

## Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi, prima della votazione, sugli emendamenti 10.100/1 e 10.100.

Do lettura dell'emendamento 10.100/1 e dell'emendamento 10.100 nella nuova formulazione:

All'emendamento 10.100, capoverso 2-bis, aggiungere il seguente periodo: «Ad obbligo analogo è t enuta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti dell'Autorità di cui alla presente legge».

10.100/1

MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è sostituito dal seguente:
- "2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 non si applicano alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale limitatamente agli aspetti espressamente regolamentati dalla competente Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".
- 2. Ciascuna Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative degli utenti o dei consumatori, ferma restando l'integrale applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ha anche l'obbligo di comunicare i predetti elementi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ove essi configurino l'esistenza di potenziali infrazioni agli obblighi e ai divieti disciplinati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

10.100 BALDELLI

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti in votazione.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 10.100/1 e 10.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 10.100/1, presentato dal senatore Micele e da altri senatori.

# È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice Baldelli, nel testo modificato.

## È approvato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.2 e 10.4 sono preclusi, dal momento che è stato approvato l'emendamento 10.100, sostitutivo dell'intero articolo, nel testo modificato.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

DEBENEDETTI. Signor Presidente, presento il seguente emendamento, volto a ripristinare le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 10, come approvato in sede referente:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis.

1. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esprime parere obbligatorio alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali di pubblica utilità a rete».

10.0.2 Debenedetti

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimere il loro parere sull'emendamento 10.0.2, presentato testè dal senatore Debenedetti.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Debenedetti.

#### È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1, di cui ho dato lettura nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

#### È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti di cui ho dato lettura nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

## Non è approvato.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.6, di cui do lettura.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- \*Art. 11. (Trasferimento di competenze, soppressione e riordino di uffici). 1. Al fine di evitare duplicazioni organizzative e funzionali sono emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire competenze non espressamente attribuite alle Autorità della presente legge, nonchè a riordinare gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge e cessare le competenze esercitate in materia dal comitato interministeriale per la programmazione economica.
- 2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono altresì, ove necessario, la soppressione degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge.
- 3. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono conseguentemente abrogate le disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti gli uffici soppressi o sottoposti al riordino. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo».

11.6 IL RELATORE

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il parere del Governo è favorevole.

DEMASI. Vorrei capire meglio da chi siano emanati i regolamenti oggetto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.6 risponde alle condizioni vincolanti formulate nel parere della 1º Commissione. I regolamenti sono emanati dai ministri competenti secondo le modalità stabilite dalla legge n. 400 del 1988 cui fa riferimento l'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal relatore interamente sostitutivo dall'articolo 11.

## È approvato.

In seguito a tale votazione risultano preclusi gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.5.

Ricordo che l'emendamento 11.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.2, di cui ho dato lettura nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole all'approvazione dell'emendamento.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori.

# È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti di cui ho dato lettura nella seduta notturna dell'8 marzo.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi, prima della votazione, sugli emendamenti 12.2/1, 12.2/2 e 12.2, di cui do lettura nella nuova formulazione.

All'emendamento 12.2, comma 1 sopprimere, al termine, la seguente frase: «nonchè la specificazione dei criteri e delle modalità per la determinazione delle tariffe».

12.2/1

MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, i quali definiscano almeno:

- a) la specificazione degli obiettivi generali nella gestione del servizio;
  - b) gli obblighi reciproci relativi allo svolgimento del servizio;
- c) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;
  - d) le modalità e le procedure di indennizzo automatico.

12.2/2

MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 12.

(Concessione, convenzione, contratto di programma e regolamento di servizio)

- 1. Le concessioni, conferite nei settori disciplinati dalla presente legge, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, hanno carattere naturalmente oneroso, con le eccezioni previste dalla vigente normativa; esse indicano, altresì, gli obiettivi generali da realizzare nello svolgimento dei servizi nonchè la specificazione dei criteri e delle modalità per la determinazione delle tariffe.
- 2. L'esercizio dei servizi in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il gestore del servizio.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

- 3. La convenzione impegna il gestore a predisporre un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.
- 4. Le determinazioni delle Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio».

12.2 IL GOVERNO

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti in votazione.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Anche il Governo esprime parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 12.2 e dei relativi subemendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 12.2/1, presentato dal senatore Micele e da altri senatori.

# È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 12.2/2, presentato dal senatore Micele e da altri senatori.

# È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dall'articolo 12, nel testo modificato.

#### È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 12.1, 12.5, 12.3, 12.6 e 12.4 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.1 di cui ho dato lettura nella seduta antimeridiana del 9 marzo.

Come ricorderete, vi è stata una discussione che ha portato a un accordo politico, al quale abbiamo anche fatto riferimento nella seduta antimeridiana di oggi, che ha portato al ritiro dell'emendamento 12.0.1, presentato dalla senatrice Baldelli, successivamente sottoscritto dal senatore Bergonzi.

BERGONZI. Vorrei porre in evidenza l'importanza di questo emendamento. Credo che esso mantenga inalterati la sua qualità e il suo valore, nonostante l'ordine del giorno che è stato votato nella seduta antimeridiana, in primo luogo perchè sappiamo che l'ordine del giorno, nella maggior parte dei casi, «lascia il tempo che trova», in secondo luogo perchè il contenuto dell'emendamento farebbe parte integrante di una legge, e avrebbe quindi valore cogente: assumerebbe insomma tutto un altro significato rispetto a quello dell'approvazione di un ordine del giorno. L'approvazione dell'emendamento 12.0.1 renderebbe infatti possibile andare alle prossime elezioni regionali in una situazione diversa

dall'attuale, che è al di là di ogni regola democratica per quanto concerne i mezzi di comunicazione di massa, e radiotelevisivi in particolare, ma consentirebbe anche di ristabilire delle regole nel senso di favorire l'instaurazione di una situazione di parità per tutti; non votare questo emendamento significherebbe invece volersi assumere la responsabilità – in particolare da parte del Governo, che si è fatto promotore della richiesta di ritiro dello stesso – di andare a votare alle prossime elezioni regionali in una situazione di non democrazia, nella quale solo una parte ha la possibilità di condizionare e determinare il voto, perchè possiede i mezzi radiotelevisivi.

In questi giorni si sostiene che il voto del partito della Rifondazione comunista è determinante in tutte le sedi, signor Sottosegretario; non so se lo sarà oggi alla Camera, ma ritengo che se il Governo presentasse un emendamento consimile, otterrebbe certamente la maggioranza sia alla Camera che al Senato; fare altrimenti, significherebbe mostrare la volontà di non arrivare alla determinazione di ristabilire una situazione di democrazia e di parità di diritti nel nostro paese.

LARIZZA. Siamo già intervenuti con un ordine del giorno su questo argomento e non siamo insensibili ai richiami che qui sono stati fatti per quanto riguarda le questioni della democrazia nell'informazione e del pluralismo, ma non credo che si possa utilizzare questo argomento in maniera strumentale: l'abbiamo contestato in altre sedi e lo contestiamo anche in questa; non si devono mescolare le cose per asserire che il Governo può o non può ottenere la maggioranza a seconda che passi o non passi un emendamento, perchè qui siamo di fronte a un'altra situazione.

BERGONZI. Io ho detto che su questi contenuti potrebbe realizzarsi una maggioranza in Parlamento.

LARIZZA. Non so se sia possibile determinare una maggioranza anche su questioni che non si condividono, perchè le varie problematiche devono essere mantenute distinte.

Ma l'argomento è rilevante e noi pensiamo che lo si debba affrontare in Parlamento perchè rappresenta una delle materie con le quali deve fare i conti anche il Governo; non vogliamo con questo emendamento creare degli intralci al percorso del disegno di legge, vogliamo che esso sia approvato nei tempi previsti (il che costituisce un ulteriore argomento di compromesso), per cui dichiariamo il nostro voto di astensione sull'emendamento in votazione.

BACCARINI. Condivido le preoccupazioni del senatore Bergonzi, come anche la richiesta che è stata fatta al Governo di mettere mano il più rapidamente possibile e con urgenza alla risposta che deve essere fornita alla sentenza della Corte costituzionale.

Mi sembra che proprio oggi vi sia stato oltretutto un intervento della più alta autorità dello Stato in ordine alla par condicio, con una sottolineatura particolare, e cioè che deve essere appunto una par condicio reale, quindi con punti di riferimento in «trasmissione

reale». Signor Presidente, anche io, come il senatore Larizza, annuncio la nostra astensione su questo emendamento.

Ritengo che sia improprio proporlo in questa sede, tuttavia non si può non condividere le preoccupazioni manifestate dal senatore Bergonzi, e mi auguro che le sue dichiarazioni vadano al di là di ciò che egli ha esplicitamente detto. Occorre trovare il tempo necessario, e da domani in poi sarà possibile se nell'altro ramo del Parlamento vi sarà stato un atto di disponibilità, per formulare questo intendimento e molti altri che ci mettano in condizione di passare dal proporzionale al maggioritario con quei contrappesi che possano ridisegnare i rami alti delle istituzioni. Ciò significa sottrarre al prossimo vincitore la possibilità di comportarsi da «asso piglia tutto» e quindi fornire garanzie alle opposizioni.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, a nostro avviso pacta sunt servanda, quindi voteremo contro questo emendamento, essendovi stato l'impegno della nostra parte politica a trasformare la proposta di modifica in ordine del giorno.

Tuttavia vorrei rammentare che pacta sunt servanda anche da parte del Governo, che aveva accolto nostre precise indicazioni formulate nell'ordine del giorno 0/359-A/8/10, approvato nella seduta antimeridiana.

DEMASI. Signor Presidente mi richiamo agli orientamenti che sono emersi in Commissione quando abbiamo sostenuto questa mattina che l'ordine del giorno introduce elementi che, se mi è consentito – absit injuria verbis – sono di disturbo al logico svolgimento di un iter legislativo, sin qui scorso su canali normali e pertinenti agli intendimenti che gli estensori del progetto prima e successivamente la Commissione si erano dati.

Ancora una volta sono costretto a richiamarmi al Regolamento per sottolineare all'attenzione della Commissione che la materia dell'emendamento 12.0.1 non è pertinente all'oggetto del provvedimento in esame ma mi sembra addirittura che lo stesso argomento sia in discussione nell'altro ramo del Parlamento per quanto concerne il noto provvedimento relativo alla par condicio. Non foss'altro che per questo, l'emendamento al nostro esame sarebbe improponibile a norma di Regolamento.

Signor Presidente, proprio invocando le argomentazioni che sono state opposte alle tesi da me sostenute a nome di Alleanza nazionale, ribadisco che l'emendamento al nostro esame non debba essere messo in votazione; qualora lei ritenesse di dover assumere una diversa decisione, voteremo contro.

PRESIDENTE. Senatore Demasi, non posso che ribadire le considerazioni da me svolte al riguardo nella seduta antimeridiana.

DEMASI. Ciò significa, signor Presidente, che restiamo fermi sulle nostre posizioni, pur nella stima reciproca.

BALDELLI. Signor Presidente, annuncio la mia astensione sull'emendamento in esame. Tuttavia, non concordo affatto con quanto

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

hanno affermato i senatori Baccarini e Demasi circa la non pertinenza della materia nel contesto del disegno di legge al nostro esame.

Non posso concordare, tanto più che nel definire le authority in questa sede, ne abbiamo individuata una che si occupa di telecomunicazioni, televisione e radiodiffusione.

La mia astensione quindi deriva dal convincimento che l'emendamento in esame avrebbe creato un clima tale da non consentire uno svolgimento agevole dei lavori per arrivare alla definizione delle authority, atto estremamente necessario in questa fase in cui le privatizzazioni sono già avviate, per cui è urgente approvare nel più breve tempo possibile il provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Bergonzi.

## Non è approvato.

L'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Lombardi Cerri e da altri senatori risulta pertanto precluso.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13, di cui ho dato lettura nella seduta pomeridiana del 9 marzo.

Do lettura dell'emendamento 13.1 nella nuova formulazione e dell'emendamento 13.2.

Al comma 3, sostituire le parole: «pari allo 0,5 per mille dei corrispettivi di servizio percepiti nell'ultimo esercizio sociale o finanziario» con le altre: «non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio».

13.1 IL GOVERNO

Al comma 3 sostituire le parole da: «con proprio decreto» a «artigianato» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro».

13.2 IL RELATORE

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.1 del Governo.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.2 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal Governo.

# È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal relatore.

## È approvato.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 13, di cui ho dato lettura nella seduto pomeridiana del 9 marzo.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei presentare il seguente subemendamento all'emendamento 13.0.1, presentato dal Governo:

All'emendamento 13.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie funzioni facendo salve le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie territoriali».

13.0.1/4 IL RELATORE

Do lettura dell'emendamento 13.0.1, nella nuova formulazione.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

## «Art. 13-bis.

(Autorità per l'energia elettrica ed il gas)

- 1. L'autorità per l'energia elettrica ed il gas è competente per i servizi relativi alla fornitura di:
- a) energia elettrica tramite reti di trasporto e distribuzione, gestite sia in regime di riserva legale, sia dalle imprese elettriche minori escluse dai trasferimenti all'ENEL, nonchè dalle imprese elettriche degli enti locali e loro aventi causa;
- b) gas tramite reti di trasporto e di distribuzione e tramite reti urbane gestite direttamente dai comuni o loro aziende speciali o società o date in concessione a terzi, fatte salve le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie territoriali.
- 2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della presente legge sono trasferite all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge».

13.0.1 IL GOVERNO

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1/4, testè presentato dal relatore.

# È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 13.0.1/1 e 13.0.1/2. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, nel testo emendato.

## È approvato.

Ricordo che i subemendamenti 13.0.1/3 e 13.0.2/1 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.2, di cui do lettura nella nuova formulazione:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

## «Art. 13-ter.

(Tariffe per l'energia elettrica e per il gas)

- 1. Per le tariffe elettriche i prezzi unitari per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale.
- 2. I sistemi di perequazione dei costi dei diversi esercenti il servizio elettrico sono disciplinate negli atti di concessione, sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia.
- 3. Oltre quanto previsto nell'articolo 5, comma 2, l'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistati dai produttori nazionali od importata, dovrà prevedere meccanismi ad applicazione automatica sulla base di criteri predefiniti e correlati all'andamento del mercato.
- 4. Le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi alla incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate, alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva di centrali nucleari, nonchè dalla copertura finanziaria delle nuove entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

5. I provvedimenti amministrativi già assunti dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP del 29 aprile 1992, n. 6, così come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica alle sole iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, nonchè alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994. La disciplina delle altre iniziative dovrà tenere conto delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e di quelle di cui all'articolo 1 della presente legge».

13.0.2 IL GOVERNO

BERGONZI. Come ho già chiarito in sede di esame degli emendamenti concordo con il comma 5 di questo emendamento, ma non sul 4, in particolare perchè vengono caricati sulle tariffe i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi alla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari. Pertanto propongo di votare l'emendamento per parti separate.

FERRARI Karl. Vorrei chiedere al Ministro se il Governo con questo emendamento ha tenuto conto del fatto che il provvedimento disciplina anche lo scambio e il trasporto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o assimilate.

Per chiarire meglio si potrebbero inserire le seguenti parole all'inizio del secondo periodo del comma 5: «Per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate destinata alla cessione alle imprese distributrici».

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Mi sembra implicito. Nell'emendamento si parla semplicemente di chi è ammesso o meno alla produzione, non si interviene in altra materia. Il parlare di cessione alle imprese distributrici non chiarisce in realtà il fatto che l'energia elettrica viene ritirata dall'Enel obbligatoriamente. È solo un fatto che regolamenta diritti acquisiti e aspettative non intervenendo su altri aspetti se non per quanto riguarda la produzione dei terzi che è ceduta non già alle imprese distributrici, ma all'Enel stessa. Non mi sembra pertanto che l'introduzione di quel periodo migliori l'emendamento, anzi aggiunge qualcosa di improprio.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Mi sono già espresso in sede di discussione sulla questione degli oneri nucleari, pertanto annuncio il mio voto contrario sul comma 4. Qualora si decida per un'unica votazione mi esprimerò invece a favore.

DEBENEDETTI. In merito al comma 4 di questo articolo e cioè alla questione della reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, il Ministro ci ha spiegato chiaramente che il rimborso di questi oneri avviene nello stato patrimoniale dell'Enel e pertanto non lo si può togliere, a meno di reintegrare in altro modo. Tali oneri pertanto vanno pagati o attraverso le tariffe o dalla fiscalità generale e tutto sommato è abbastanza logico provvedere al pagamento attraverso le tariffe. Tuttavia, a mio avviso, ritengo sarebbe utile ed interessante se questo sovrapprezzo, compreso nelle tariffe, venisse indicato a parte e chiaramente in modo che tutti ne possano avere conoscenza. Pertanto, se il Ministro è d'accordo, inviterei a trovare una formulazione in tal senso di questo emendamento, che avrebbe la mia approvazione.

LOMBARDI CERRI. Vorrei un chiarimento sul comma 5 laddove si parla del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 che si applica alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, mentre non sono specificate le fonti assimilate.

CLÒ, ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 è relativo sia alle fonti rinnovabili che a quelle assimilate. Il titolo completo non è stato riportato per ragioni di spazio.

TURINI. Sono perfettamente d'accordo con quanto sostenuto dal senatore Debenedetti in quanto ritengo sia positivo che gli utenti siano informati su quello che pagano. Infatti non sono pochi gli aumenti delle tariffe dovuti a scelte sbagliate sia per quanto concerne l'energia elettrica che quella nucleare, ma anche dovuti a errori delle partecipazioni statali: mi riferisco, ad esempio, alla questione del carbone del Sulcis. Un'informazione corretta consentirebbe agli italiani di conoscere gli errori del passato soprattutto relativamente al nucleare.

PRESIDENTE. Ricordare con ogni bolletta l'errore commesso, mi sembrerebbe un po' come applicare la pena del contrappasso!

BACCARINI. Concordo con il Presidente, anche perchè se si dovesse decidere per questa annotazione sul sovrapprezzo dovuto a causa di tali oneri, resterebbe poi da chiedersi se l'utente farebbe risalire questi ultimi agli errori che sono stati fatti per il nucleare oppure, paradossalmente, a chi, avendo voluto il nucleare, alla fine è stato bloccato da un referendum.

Non credo, insomma, che introdurremmo nella coscienza dei cittadini elementi di equilibrio, di chiarezza e di trasparenza, ma soltanto ul-

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

teriori elementi di disimpegno, di disturbo, sicuramente demagogici e non certo forieri di stabilità democratica.

Sono pienamente contrario, quindi, ad una sottolineatura di questo genere, perchè mi sento democratico.

TURINI. Cosa c'entra la democrazia?

BACCARINI. C'entra, perchè mi si dovrebbe chiarire di chi è la responsabilità di questo sovrapprezzo, e chi ha voluto la costruzione delle centrali nucleari.

PRESIDENTE. Colleghi, è vero che oportet ut scandala eveniant, tuttavia una discussione di principio sul nucleare in questa fase mi sembra esiziale, per quanto sappiate che in proposito ho idee fermissime; l'idea, inoltre, che qualunque posizione sia qui minoritaria, è altra cosa che mi farebbe ripetere la frase di cui sopra.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Ritengo che l'evidenziazione di questi oneri in bilancio e in bolletta in termini unitari e globali rappresenti un elemento di trasparenza.

Per quanto riguarda il discorso di carattere più generale, concordo con molte delle vostre preoccupazioni; non avrei potuto condividere la cancellazione, perchè avrebbe provocato effetti molto negativi. È una materia che non ho ancora avuto tempo di analizzare – non vorrei dire «di indagare» – puntualmente, ma proprio perchè trovo fondate queste vostre preoccupazioni, mi impegno, appena mi sarò fatto un'idea precisa al riguardo, a venire a rendere conto di questo aspetto alla Commissione.

Esprimo quindi parere favorevole sul subemendamento che propone di evidenziare questi oneri sulla bolletta.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, ha udito la disponibilità del Governo sulla sua proposta subemendativa?

DEBENEDETTI. Vorrei precisarne la portata, anche perchè nel frattempo l'ho modificata, non già per l'accusa di demagogia che mi è stata fatta (che trovo impertinente), ma per motivi di semplicità.

Ritengo sia opportuno che questi oneri siano evidenziati solo in bilancio; avrei qualche perplessità ad evidenziarli sulle singole fatture che tutti noi riceviamo, perchè esse debbono corrispondere ad esigenze di facile leggibilità: l'avere una voce in più nella distinta, in effetti, non aggiungerebbe nulla.

Il subemendamento che vorrei presentare non mira tanto ad evidenziare il costo di una decisione presa dal popolo sovrano (alla quale peraltro ero contrario, ma che non mi permetterei di discutere), quanto a sottolinearne i sovraccosti, che forse il popolo sovrano non ha voluto, e la possibile ulteriore lievitazione di questi oneri aggiuntivi.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

PRESIDENTE. Do lettura della proposta subemendativa presentata dal senatore Debenedetti: «Al quarto comma dell'emendamento 13.0.2, prima della parola "nonchè", inserire le seguenti: "che sono analiticamente evidenziati in bilancio"».

BACCARINI. Non più in bolletta, quindi.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Evidenziarli in bolletta sarebbe forse stato un eccesso di trasparenza.

DEBENEDETTI. Tenuto conto dell'andamento del dibattito, chiedo che questo subemendamento non venga formalizzato.

FERRARI Karl. Signor Presidente, avevo proposto di inserire dopo il primo periodo del comma 5 dell'emendamento 13.0.2 le parole «Per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilabili destinati alla cessione delle imprese distributrici». La delibera CIP disciplina non solo la cessione, ma anche il vettoriamento e lo scambio di energia elettrica. Non credo che il Governo abbia inteso togliere validità alla delibera CIP per quanto riguarda il vettoriamento e lo scambio. Se questa non era intenzione del Governo, sarebbe allora opportuno aggiungere la frase da me citata che richiama anche il vettoriamento e lo scambio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta del senatore Ferrari Karl.

CLÒ, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei commercio con l'estero. Spesso si tende a ritenere che tutto ciò che non viene esplicitamente menzionato venga per ciò stesso escluso; si presentano quindi emendamenti che a me sembra vadano nella direzione contraria rispetto agli intendimenti di chi li ha proposti. In realtà noi richiamiamo la delibera CIP nella sua globalità.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Concordo con le dichiarazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica all'emendamento 13.0.2, presentata dal senatore Ferrari Karl.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.2.

BERGONZI. Signor Presidente, chiedo sull'emendamento in esame la votazione per parti separate, e annuncio il mio voto favorevole sul comma 5.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, procederemo alla votazione dell'emendamento 13.0.2 per parti separate.

Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 13.0.2, presentato dal Governo.

# È approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'emendamento 13.0.2.

# È approvato.

Metto ai voti il comma 3 dell'emendamento 13.0.2.

# È approvato.

Passiamo alla votazione del comma 4.

BERGONZI. Annuncio il mio voto contrario.

TURINI. Anche io voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 4 dell'emendamento 13.0.2. È approvato.

Passiamo alla votazione del comma 5.

BERGONZI. Ribadisco il mio voto favorevole su questo comma.

FERRARI Karl. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 5 dell'emendamento 13.0.2. È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dal Governo, nel suo complesso.

# È approvato.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 13.0.3, presentato dal Governo.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.3, presentato dal Governo.

# È approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 13.0.100, presentato dal senatore Debenedetti, 13.0.5, presentato dal Governo, nonchè il subemendamento 13.0.5/1, presentato dal senatore Pappalardo.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 13.0.4, presentato dal Governo.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.4, presentato dal Governo.

# È approvato.

Avverto che gli emendamenti 13.0.7, 13.0.6 e 13.0.9, presentati dal senatore Pedrazzini e da altri senatori, sono stati ritirati.

L'emendamento 13.0.8, presentato dai senatori Guerzoni e Pappalardo, è stato dichiarato inammissibile.

L'esame e l'approvazione degli articoli e dei relativi emendamenti risulta così concluso.

Metto ai voti la proposta Tit.1 presentata dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

## Non è approvata.

Passiamo alla votazione delle proposte di coordinamento volte a modificare le Rubriche dei diversi titoli di cui si compone il disegno di legge.

Metto ai voti la proposta Tit.2 presentata dal Governo.

## È approvata.

Ricordo che la proposta Tit.3, presentata dal senatore Pedrazzini e da altri senatori, è stata ritirata.

Richiamo l'attenzione della Commissione su alcune correzioni meramente formali e su altre modifiche di coordinamento che, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, appare opportuno accogliere.

BAGNOLI, relatore alla Commissione. Propongo che l'emendamento 10.0.2, accolto dalla Commissione come articolo aggiuntivo all'articolo 10, sia inserito come comma 3 del medesimo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del relatore s'intende accolta.

23° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1995)

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione, unitamente all'incarico di richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento della relazione orale.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire è conferito al senatore Bagnoli.

Giunti al termine dei nostri lavori, voglio formulare un caloroso ringraziamento a tutti i commissari e ai rappresentanti del Governo. Il contributo di tutti, infatti, ci ha permesso di licenziare un testo certamente utile, sia per le imprese che per gli utenti dei servizi di pubblica utilità.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE